



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

con i poteri della Giunta Comunale

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 1

Data 25 AGO. 2021

OGGETTO:

Collaborazione a titolo gratuito e volontario tra Assistente sociale e Comune di Belvedere M.mo - Approvazione convenzione.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTICINQUE, del mese di AGOSTO, alle ore 14:00, nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

II COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la proposta del Responsabile del Settore VII recante "Collaborazione a titolo gratuito e volontario tra Assistente sociale e Comune di Belvedere M.mo - Approvazione convenzione";

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento

VISTO l'allegato schema di convenzione

DELIBERA

1. Di approvare integralmente, come approva, l'allegata proposta del Responsabile del Settore VII
2. Di dare mandato alla stessa di sottoscrivere in nome e per conto del Comune, la convenzione di che trattasi

Successivamente, il **Commissario Prefettizio**, giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art.134, comma 4^a, stante l'urgenza di provvedere sulla proposta,


DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

► Il Commissario Prefettizio

D.ssa Regina Antonella BARDARI



► Il Segretario Comunale

Dr. Antonio Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 3 SET. 2021



PER

► Il Responsabile SESTONE I ASS.
IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

☐ è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs n. 267/2000)

Data 3 SET. 2021




PER

► Il Responsabile SESTONE I ASS.
IL RESPONSABILE

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

Proposta di deliberazione

Oggetto: Collaborazione a titolo gratuito e volontario tra Assistente sociale e Comune di Belvedere M.mo - Approvazione convenzione.

Il Responsabile del Settore VII

PREMESSO CHE in applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, il Comune intende sostenere e valorizzare l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale;

- CHE, nel perseguimento delle finalità del proprio Statuto comunale, "il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa" (art. 2, comma 2, Statuto);

ATTESO che questo Comune non dispone nel proprio organico della figura dell'Assistente sociale;

- Che l'Ente, con delibera di C.C. n. 71/2019, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che pertanto, stanti gli stringenti vincoli assunzionali, non può procedere all'assunzione in organico di detta figura professionale;

TENUTO CONTO, nondimeno, che l'entità della popolazione (circa novemila abitanti con forte incremento nel periodo estivo) è tale da sviluppare – specie nelle aree della comunità maggiormente esposte a condizioni di fragilità economico-sociale - problematiche numerose e talora complesse che coinvolgono i Servizi sociali comunali;

- CHE pertanto si rende necessario dotare i Servizi sociali del Comune del supporto di un Assistente sociale;

PRESO ATTO della disponibilità all'uso della signora Scanga Elisabetta Rosa, nata a Longobucco (CS) il 07.11.1946, residente a Belvedere M.mo in via G. Losardo, la quale è iscritta dal 10.11.1995 al n. 1109 della sez. B dell'Albo dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, titolo di studio conseguito nel rispetto del DPR 15.01.1987 n. 14;

DATO ATTO che già in forza di precedente convenzione con il Comune di Belvedere M.mo - stipulata in data 14.09.2006 e di durata pari al mandato dell'Amministrazione pro tempore - la sig.ra Scanga ha collaborato con i Servizi sociali comunali in qualità di Assistente sociale, svolgendo attività volontaria e gratuita;

- che detta collaborazione con il Comune è proseguita anche successivamente con convenzione del 15.10.2009 fino a scadenza mandato, prorogata con decreto sindacale n. 8343/03.06.2014 fino a nuova convenzione;
- che con delibera di G.C. n. 133/2014, la stessa è proseguita fino al maggio 2019;

DATO ATTO, altresì, che con decreto sindacale del 01.07.2019 n. 8279, la sig.ra Scanga è stata autorizzata a proseguire il servizio in attesa di formalizzazione di nuova convenzione, intervenuta in data 11.08.2020 e fino alla durata in carica del sindaco pro-tempore;

CONSIDERATO che dunque detta collaborazione si è svolta finora ininterrottamente oltre che in maniera indubbiamente proficua, incrementando considerevolmente l'efficacia del servizio nel territorio e la puntuale efficienza degli interventi;

ATTESO che per effetto della sospensione del Consiglio comunale, decretato dal Prefetto con atto del 19.08.2021, si intende cessata altresì la validità della predetta ultima convenzione e che pertanto occorre provvedere a nuova stipula;

VISTO lo schema di convenzione – allegato e parte integrante e sostanziale della corrente delibera -, in particolare l'art. 4 laddove si stabilisce la gratuità e la volontarietà del rapporto di collaborazione;

DATO ATTO, pertanto, che per lo svolgimento dell'attività in parola, non si prevede alcun corrispettivo a favore della signora Scanga, salvo minime somme a titolo di rimborso per eventuali spese;

DATO ATTO che la corrente delibera e la convenzione non valgono ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 26/SEAUT/2017/QMIG, che autorizza gli Enti locali a stipulare, con oneri a loro carico, "contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale".

VISTO il disciplinare del Volontariato civico, approvato con delibera di G.C. n. 110 del 28.11.2019;

DATO ATTO, altresì, di aver acquisito, in data 25.08.2021 al prot. n. 11943, la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, in atto o in potenza, tra la sig.ra Scanga e il Comune di Belvedere M.mo, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 33/2013;

PROPONE

richiamata integralmente la premessa,

1. di rinnovare la collaborazione della sig.ra Elisabetta Scanga con i Servizi sociali del Comune per i motivi e nei termini in premessa addotti
2. di approvare lo schema di Convenzione – allegato e parte integrante e sostanziale della corrente delibera– destinato alla disciplina del rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Assistente sociale e che consta di n. 7 articoli
3. di autorizzare la sig.ra Daniela Arnone – resp. del Settore VII – a sottoscrivere la Convenzione in nome e per conto del Comune
4. di dare atto che la collaborazione della sig.ra Scanga è prestata a titolo gratuito e volontario e che la presente delibera e la convenzione non valgono ad instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato organico con il Comune.
5. di dare atto che il compenso previsto per la sig.ra Scanga nell'art. 4, comma 2, della Convenzione, ha meramente natura di contributo per rimborso di eventuali spese
6. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Personale e alla sig.a Elisabetta Scanga



Il Resp. Settore VII
Daniela Arnone



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: Collaborazione a titolo gratuito e volontario tra Assistente sociale e Comune di Belvedere M.mo
- Approvazione convenzione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore VII, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 25/08/2021

Il Responsabile del Settore VII
Daniela Arnone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 06.08.2021

Il Responsabile del Settore Economico
Antonietta Grosso Ciponte

CONVENZIONE
PER LA COLLABORAZIONE TRA ASSISTENTE SOCIALE E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Municipio in via Maggiore Mistorni,

tra

- **Il Comune di BELVEDERE MARITTIMO** (di seguito "Comune") con sede in via Maggiore Mistorni, codice fiscale 00346830789, nella persona _____, autorizzata a sottoscrivere il presente atto in qualità di _____,

e

- la d.ssa _____, (di seguito "Assistente sociale"),

premessi

- che il Comune di Belvedere Marittimo è privo della figura professionale dell'Assistente sociale, figura che pure riveste nell'ambito del Servizio sociale un ruolo di primaria importanza;
- che con delibera del Commissario prefettizio n. _____ del _____ il Comune di Belvedere M.mo ha approvato il presente schema di convenzione

Tutto ciò premesso,
si conviene:

Art. 1 - Finalità

1. Scopo della convenzione è dotare il Comune di Belvedere M.mo dell'apporto collaborativo di un'Assistente sociale, il cui compito principale è quello di individuare e seguire casi di bisogno nella popolazione del territorio comunale, intervenendo per la loro soluzione, utilizzando le risorse comunali, distrettuali e della comunità disponibili.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Belvedere M.mo e _____ per lo svolgimento dell'attività di Assistente sociale a favore del Settore VII (Servizi Sociali comunali).

Art. 3 - Compiti dell'Assistente Sociale

1. L'Assistente sociale, attraverso colloqui ed incontri con le persone o le famiglie in difficoltà, procede alla presa in carico dell'utente, individualmente o del nucleo familiare, cerca di individuare gli interventi di cui gli stessi necessitano (assistenza economica, domiciliare, assegnazione di alloggi, avviamento al lavoro, affidamento familiare, promozione di processi di socializzazione per persone emarginate, disadattate) e fornisce loro supporto nell'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenerle. Ha, inoltre, una funzione di consulenza socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani, adolescenti, persone con disabilità.

2. Rientra tra le competenze dell'Assistente sociale il rapporto di collaborazione, consulenza e supporto con i Tribunali ed i Giudici minorili, nei casi previsti dalla legge, nonché la collaborazione con altri operatori sociali e istituzionali (medici, psicologi, educatori, carabinieri, associazioni, ASP). Partecipa alle commissioni comunali che ne prevedono l'intervento. Svolge altri compiti – consulenza, supporto - che si rendano necessari all'Ufficio di riferimento, purché compatibili con le finalità predette.

Art. 4 – Regime del rapporto di collaborazione e durata

1. Il rapporto di collaborazione tra il Comune – Settore VII, Servizi Sociali- e l'Assistente sociale si svolge in forma gratuita e volontaria.

2. La presente convenzione non vale ad instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato tra l'Assistente sociale ed il Comune.
3. Alla Assistente sociale è possibile corrispondere piccole somme a titolo di contributo per rimborso spese.
4. Il rapporto di collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione del corrente atto e dura fino alla scadenza della gestione commissariale in carica.
5. Per ragioni del suo servizio, l'Assistente sociale può chiedere, per il tramite del Responsabile del predetto Settore, l'ausilio di un operatore di Polizia Municipale.

Art. 5 Trattamento dati personali.

1. L'attività dell'Assistente sociale deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali (D. Lgvo. 196/2003 e s.m.i., ora Regolamento UE 679/2016) e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nei Comuni, esecutivo ai sensi di legge.

Art. 6 Clausola arbitrale

1. Eventuali controversie –se non bonariamente componibili – saranno definite con ricorso ad un Collegio arbitrale all'uopo costituito e formato da tre componenti, di cui uno ciascuno scelto dalle parti e il terzo scelto di comune accordo o – in caso di disaccordo sulla designazione – dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo. Le competenze del Collegio sono poste a carico della parte soccombente.

Art. 7 Natura dell'atto

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, assume la forma della scrittura privata ed è – ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 – soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti,

L'Assistente sociale

per il Comune
